

- ha contestato alla società la qualificazione del rapporto di lavoro autonomo e occasionale intercorso tra [redacted] e [redacted] per il periodo 1.4.2016 – 2.12.2016 quale operatrice telefonica addetta al marketing riqualificandolo come contratto di lavoro subordinato, con riconoscimento alla lavoratrice del III livello CCNL Studi Professionali Consilip, mansioni di impiegata addetta all'area commerciale;

- ha imposto alla società ricorrente l'immediata regolarizzazione contributiva e assistenziale del rapporto così riqualificato mediante il versamento di una somma complessiva di euro 5.038,83 a titolo di contributi non corrisposti.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Ispettorato del Lavoro e dall'INPS, la società ricorrente ha ribadito il carattere autonomo della prestazione lavorativa resa dall'operatrice [redacted] nel corso contratti di collaborazione stipulati con la società per il periodo in contestazione.

Infine, dopo aver evidenziato come l'onere probatorio di dimostrare la diversa natura di rapporto di lavoro subordinato della prestazione lavorativa in esame gravasse interamente sull'ente convenuto quale titolare del preteso credito contributivo, la società ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità/invalidità e inefficacia dell'avviso di pagamento del 31.10.2017, ha domandato al Tribunale di accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo.

Il tutto con vittoria di spese di lite.

Si è costituito ritualmente in giudizio l'Inps, che ha contestato quanto *ex adverso* dedotto chiedendo l'integrale rigetto del ricorso per le ragioni compiutamente esposte in memoria.

La causa è stata istruita mediante la documentazione acquisita e le prove orali ammesse. All'udienza del 1 giugno 2022, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto in udienza, riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, quanto all'ammissibilità dell'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione, presupposto dell'avviso di pagamento emesso e notificato dall'INPS in data 31.10.2017 si osserva quanto segue.

Come già osservato anche da questo Tribunale con sentenza n. 147/2021 le cui motivazioni devono intendersi integralmente condivise e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. "*dal punto di vista strettamente amministrativo, è vero che tale atto rappresenta il presupposto dell'ordinanza di cui all'art. 18 l. 689/81, espressamente impugnabile ai sensi dell'art. 22 della medesima legge; ma è altresì*

